



# INTERVENTO DI SECONDO MALAGUTI

Presidente regionale Confconsumatori Emilia Romagna

## LA “CLASS ACTION PUBBLICA”



### CURRICULUM

Secondo Malaguti è nato il 18 novembre 1943 a Novellara (RE) ed è coniugato. Dopo la scuola dell'obbligo, per necessità familiari, ha iniziato a lavorare a 14 anni e ha dovuto provvedere in modo autonomo alla formazione culturale. Il Sindacato ha dato l'opportunità di studiare e di prepararsi presso il Centro Studi Nazionale della CGIL. L'esperienza nel Sindacato, lo studio e la passione nel fondare e promuovere varie pubblicazioni hanno permesso di ottenere nel 1990 la tessera n° 60855

dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, inserendolo nell'elenco dei Pubblicisti. Tra il 1957 ed il 1960 lavora, in qualità di commesso presso la Cooperativa di Consumo di Bagnolo in Piano. Dal 1960 al 1969 lavora, come operaio specializzato, presso l'azienda cooperativa A.C.M che opera nel settore carni e salumi; a 20 anni diviene responsabile della Sezione Sindacale dell'ACM (350 dipendenti) e in seguito membro della segreteria Provinciale del Sindacato di categoria della FILZIAT (CGIL) Come dirigente sindacale di fabbrica, ha organizzato e diretto i primi scioperi nazionali in assoluto a sostegno della piattaforma rivendicativa del Primo Contratto

Collettivo Nazionale di Categoria, ottenuto dopo alcuni mesi di lotte. Nella metà degli anni '60 organizza a Bagnolo in Piano (RE), un movimento di cittadini che dopo diverse iniziative riescono, con il contributo determinante dell'Amministrazione Provinciale (nella persona dell'Assessore Livio Montanari), ad imporre ad un grosso allevamento di suini il primo impianto in provincia di depurazione dei liquami maleodoranti. Diventa in seguito sindacalista a tempo pieno della CGIL. In questa attività ha l'opportunità di acquisire esperienze politico-sindacale in molti ambiti. Ha particolarmente approfondito le problematiche di Politica Economica e di Diritto del Lavoro. Diviene in seguito segretario provinciale del SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari), per dieci anni segretario regionale dell'Emilia Romagna e per venti membro della direzione nazionale e coordinatore nazionale dell'ufficio studi dello stesso sindacato. E' stato il fondatore ed il direttore del periodico "Informazioni SUNIA. Dal 1969 al 1975 è stato, dopo l'inglobazione del SUNIA nella CGIL, il fondatore ed il responsabile provinciale per Reggio Emilia e coordinatore regionale per l'Emilia Romagna del sindacato UNIONE INQUILINI E PROPRIETARI-UTENTI CASA. Fondatore e Direttore del periodico "La Nuova Casa" (10.000 copie); trasformato successivamente in "Casa Mia" è il principale artefice della costituzione del consorzio CASA M.I.A. con 20 artigiani (circa) che fornisce servizi globali e manutenzioni ad abitazioni, laboratori, negozi, uffici. Per questa lunga esperienza è stato, quale esperto delle politiche abitative, relatore in molti seminari di studio, promossi anche dai Sindacati Pensionati CIGL-CISL-UIL dell'Emilia Romagna e della FILEF, in Svizzera, ove, su richiesta, si è recato diverse volte. E' fra i principali artefici della costituzione dell'Associazione Confconsumatori della provincia di Reggio Emilia e successivamente delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza, Cento, nonché dell'Emilia Romagna. Attualmente ricopre la carica di Presidente Provinciale e Regionale di Confconsumatori In questa veste ha organizzato e promosso la prima Festa nazionale dei consumatori. Attività politica: nel 1999 è stato candidato a Sindaco di Bagnolo in Piano (RE), per la Lista Civica "Bagnolo di Tutti". A tutt'oggi è il Capogruppo in Consiglio Comunale della Lista

d'opposizione. Ha organizzato e gestito tantissimi convegni, inoltre ha ideato e curato pubblicazioni sindacali per conto del Sunia, dell'Unione Inquilini e Proprietari- Utenti casa. Contestualmente all'attività politica ha fondato l'Associazione Culturale "Bagnolo di Tutti"; Dirige il periodico "Il Confronto", pubblicazione periodica della lista civica che è inviata a tutte le famiglie di Bagnolo in Piano.

## INTERVENTO DI SECONDO MALAGUTI

Presidente regionale Confconsumatori Emilia Romagna

### **LA "CLASS ACTION PUBBLICA"**

Il D. Lgs. n. 150 del 2009 di attuazione della Legge n. 15 del 2009, proposto dal Ministro della Funzione Pubblica, costituisce una riforma organica in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle P.A., intervenendo nei seguenti ambiti: contrattazione collettiva; valutazione delle strutture e del personale delle P. A.; valorizzazione del merito; promozione delle pari opportunità, dirigenza pubblica; responsabilità disciplinare.

Con l'approvazione del decreto attuativo n. 150 del 2009, si è dato il via alla c.d. "class action pubblica", entrata in vigore il 1° gennaio 2010, e la cui applicazione avverrà in successivi scaglioni temporali nell'arco dello stesso anno.

I soggetti legittimati potranno proporre una class action nei confronti delle P.A. e dei concessionari di servizi pubblici se "dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti

amministrativi generali ed obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da legge o regolamento, ovvero dalla violazione degli standard qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore, derivi la lesione diretta, concreta ed attuale di interessi giuridicamente rilevanti”. Nel decreto non è però prevista la possibilità di agire nei confronti delle Authorities, della Presidenza del Consiglio e degli organi costituzionali e giurisdizionali.

Il ricorso vero e proprio potrà essere proposto dopo una diffida, da parte del soggetto leso ed indirizzata all'amministrazione o al concessionario di servizi pubblici, di intervenire entro e non oltre 90 giorni per riparare alla soddisfazione degli interessi lesi. Qualora tale tentativo di risoluzione della controversia dovesse rivelarsi vano, si potrà esperire il ricorso davanti al giudice amministrativo (che ha giurisdizione esclusiva in materia) entro un anno dalla scadenza del termine della diffida, cioè 90 giorni.

Qualora venisse accertata la violazione, il giudice ordinerà “alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria”. Conseguentemente, l'ente riconosciuto inadempiente “accerta i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni ed adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza”.

Dal 1° gennaio 2010 le norme vigono solo per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali. Dal 1° aprile 2010 la normativa verrà estesa alle

amministrazioni e agli enti pubblici non economici regionali e locali, mentre dal 1° luglio 2010 ai concessionari di servizi pubblici. Dal 1° ottobre 2010, infine, saranno coinvolte amministrazioni, enti pubblici non economici e concessionari di servizi pubblici che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari.

Compito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è quello di monitorare l'attuazione delle disposizioni anche per intervenire con eventuali correttivi.

A dare attuazione alla c.d. riforma Brunetta (Legge 4 marzo 2009, n. 15) è intervenuto successivamente il legislatore con il D. Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303. Questo decreto intende garantire l'efficienza delle prestazioni erogate dalla P.A. grazie al coinvolgimento degli utenti nella valutazione dei servizi pubblici prestati ai cittadini, legittimando dunque un controllo esterno di tipo giudiziale sulla qualità, tempestività ed economicità dei servizi resi.

Il provvedimento ribadisce, come anticipato dal decreto n. 150 del 2009, che prima di esperire un'azione nei confronti della P.A. è necessario inviare all'ente interessato una diffida ad adempiere o promuovere una risoluzione stragiudiziale della vertenza. Qualora l'esito di questi tentativi di composizione della controversia non dovesse essere positivo è possibile proporre il ricorso all'autorità giurisdizionale, di cui viene data peraltro pubblicità sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

Viene inoltre ribadito che non è previsto alcun risarcimento per gli utenti che abbiano subito lesioni dal comportamento scorretto od omissivo dell'ente erogatore di un servizio. Nel caso in cui l'ente "trasgressore" non adempia alla sentenza, è però possibile ricorrere al giudice dell'ottemperanza, ex art. 5 di questo recente decreto.